



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 724 c.p.c.

Procedimento

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	III — Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-724-procedimento/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it